

Legge Regionale 30 agosto 1978, n. 27.

**«Modifica dell' articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1974, n. 42, concernente: decorrenza del prestito quinquennale per il finanziamento del programma di balneazione 1974».**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato  
Il Commissario del Governo  
ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga

la seguente legge:

Art. 1

La decorrenza della estinzione del prestito di cui alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 42, prevista dall' ultimo comma dell' articolo 2 della legge stessa dal 1° gennaio 1975 - rinviata al 1° gennaio 1976, per effetto dell' articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 56, al 1° gennaio 1977, per effetto dell' articolo unico della legge regionale 3 maggio 1976, n. 10 e al 1° gennaio 1978, per effetto dell' articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 70 - è ulteriormente differita al 1° gennaio 1979, per la correlativa differita somministrazione del mutuo all' anno 1978.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del II comma dell' articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 30 agosto 1978

Russo